

## **COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) CAGGIANO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) SILVESTRI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 25/02/2020

## **FATTO**

Estinto anticipatamente, in data 27.3.2015, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione di quote del trattamento pensionistico, stipulato l'8.4.2010, il ricorrente, insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, si è rivolto all'Arbitro al fine di ottenere la condanna dell'intermediario alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.718,97, a titolo di oneri commissionali non maturati, in applicazione del criterio proporzionale lineare, oltre gli interessi e le spese di assistenza difensiva. In particolare, il ricorrente chiede il rimborso delle seguenti voci di costo:

- euro 971,57 per commissioni bancarie, al netto delle somme retrocesse;
- euro 600,73, a titolo di costi di intermediazione;
- euro 146,67 per premio assicurativo.

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando: *i)* la correttezza del rimborso effettuato in occasione del conteggio estintivo per le commissioni bancarie, in applicazione dei principi contabili internazionali IFRS-IAS, pienamente legittimi, riconosciuti come tali anche da una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (che allega), che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato; *ii)* per quanto attiene ai costi assicurativi, afferma che spetta alla Compagnia il rimborso in merito, avendo l'intermediario inoltrato la relativa richiesta alla Compagnia assicurativa; *iii)* riguardo infine ai costi di intermediazione, ne ribadisce la natura *up front*, come da incarico conferito e sottoscritto dal cliente, contenente un



analitico elenco di attività che il mediatore sarebbe abilitato ad espletare.

Ad ogni buon conto riferisce che, per puro spirito conciliativo, si era dichiarato disponibile a retrocedere al cliente la somma di euro 894,42, comprensiva dei costi assicurativi, tuttavia rifiutata dall'odierno ricorrente.

Ha chiesto, pertanto, in via principale, di rigettarsi le richieste di restituzione delle commissioni bancarie, degli oneri assicurativi, delle commissioni di intermediazione e delle spese legali. In via subordinata, di circoscriversi la condanna alle somme già offerte in fase di reclamo e pari ad euro 894,92, rifiutate dal ricorrente; in ulteriore subordine, di tener conto delle somme già rimborsate.

Con le proprie repliche, il ricorrente ha insistito nelle domande formulate con il ricorso.

## **DIRITTO**

La domanda formulata dal ricorrente concerne l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento, anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito.

Il diritto vantato dall'istante trae fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito, ed all'art. 125 sexies tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

In ragione del riferimento normativo alla "vita residua del contratto", va tenuto conto che l'orientamento consolidato dell'ABF, in linea con la disciplina sub primaria della Banca d'Italia (si vedano, in particolare, le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, del 2011 e del 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e del 2011), è nel senso di circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring); il criterio generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di altri criteri, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con la decisione dell'11.9.2019 (causa C-383/18), nota come sentenza "Lexitor", la Corte di Giustizia Europea, è stata chiamata a pronunciarsi in relazione alla domanda formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino ai sensi dell'art. 267 TFUE, per chiarire la corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, e, in particolare, per chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

Con la detta sentenza, la Corte ha precisato che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con la decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".



"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Ciò premesso, dall'esame della documentazione versata in atti, emerge che il ricorrente ha chiesto il rimborso delle "commissioni bancarie", dei "costi di intermediazione", nonché degli oneri assicurativi, per un importo complessivo indicato in euro 1.718,97.

A tal riguardo, rileva il Collegio che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi, la voce di costo delle "commissioni bancarie" – escluse quelle di istruttoria non richieste -, stante la natura *recurring* delle stesse, andrà rimborsata al netto di quanto già riconosciuto (euro 256,22), per un importo pari ad euro 971,57, secondo il criterio *pro rata temporis*, che è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale (si veda, Coll. coord., dec. n. 6167/2014).

Quanto al premio assicurativo, dovrà essere qualificata la natura *recurring* della relativa clausola, e, in assenza di un diverso criterio di calcolo metodo previsto *ex ante* dalle parti e sottoscritto dal cliente, la quota non goduta va determinata in applicazione del criterio *pro rata temporis*, per un importo pari ad euro 146,67.

Con riferimento poi agli "oneri di intermediazione", tale voce di costo va ritenuta oggetto di retrocessione secondo gli indicati criteri sulla scorta degli indirizzi recentemente condivisi fra tutti i Collegi.

In considerazione della natura *up front* di tale voce di costo, la relativa quota andrà calcolata "in proporzione agli interessi", e quantificata in euro 352,10.

Pertanto, in considerazione dell'estinzione del finanziamento al maturare della cinquantaquattresima rata di ammortamento su centoventi complessive e tenuto conto degli importi già rimborsati dall'intermediario, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di euro 1.470,33, a cui andranno applicati gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).



In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.470,33, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO